

**TRIBUNALE DI ISERNIA**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. *omissis*/2017 promosso da:

CORRENTISTA E FIDEIUSSORE

RICORRENTE

contro

BANCA

RESISTENTE

Il Giudice, dott. Emiliano Vassallo,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Parte ricorrente espone: che, in data 22.5.2014, il CORRENTISTA, quale titolare dell'omonima DITTA, stipulava con la Banca resistente un contratto di apertura di credito su conto corrente, con un accordato nominale dell'importo di € 150.000, garantito con fideiussione da FIDEIUSSORE; che nel 2016 veniva dato incarico ad un professionista di fiducia, il quale, tenuto conto del complessivo rapporto intercorso tra le parti a far data dal 15.1.2002, allorquando veniva aperto il conto corrente bancario sul quale veniva concessa l'apertura di credito sopra menzionata nonché una precedente apertura di credito fino ad € 700.000, riscontrava un saldo finale in favore del correntista per circa € 250.000; che, successivamente, il CORRENTISTA introduceva un giudizio ex art. 696bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato dal Tribunale riscontrava un saldo positivo a favore del correntista pari ad € 216.448,98; che, nel mese di maggio 2017, la Banca revocava il fido di € 150.000 e successivamente procedeva alla segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per entrambi gli odierni ricorrenti.

Parte ricorrente, dunque, lamenta l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi, evidenziando la insussistenza dei presupposti legittimanti la segnalazione e, sotto il profilo del *periculum in mora*, il pregiudizio imminente ed irreparabile alla reputazione e la lesione attuale e perdurante del diritto all'impresa; chiede in via d'urgenza ordinarsi alla Banca resistente di richiedere la cancellazione della segnalazione de qua.

La Banca resistente contesta il *fumus* dell'azione, deducendo: che non vi è stata alcuna segnalazione a sofferenza nei confronti dei ricorrenti; che la segnalazione (non a sofferenza) effettuata dalla Banca è legittimamente avvenuta ed ha riguardato, come imposto dalla normativa di settore, lo sconfinamento rispetto all'affidamento e la successiva revoca dello stesso con conseguenziale iscrizione nella sezione delle esposizioni sconfinanti e/o scadute; chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

Ciò posto, rileva questo giudicante che, effettivamente, dalla documentazione agli atti di causa non risulta alcuna segnalazione "a sofferenza" dei ricorrenti, bensì diverse segnalazioni per "rischi a scadenza" e "rischi a revoca" effettuate sia dalla BANCA sia da BANCA Y (cfr. allegato 1 della produzione di parte ricorrente nonché allegati nn. 2, 3 e 4 della produzione di parte resistente).

In particolare, dall'attestazione prodotta dai ricorrenti si evince, altresì, che la segnalazione relativa al fido revocato attiene a "rapporti contestati", per cui l'informazione ricavabile dall'archivio della Centrale dei Rischi appare corretta e completa.

Ordinanza, Tribunale di Isernia, Giudice Emiliano Vassallo del 16 gennaio 2018

Anche dal documento prodotto in udienza dai ricorrenti, avente ad oggetto il non accoglimento da parte di altro istituto di credito di una richiesta di finanziamento del CORRENTISTA, si evince che quest'ultimo risulta segnalato per "rischi a revoca sconfinamento di € 152.658,00 – utilizzo senza accordato".

Dalla documentazione prodotta dalla resistente, risulta poi che il credito nei confronti del CORRENTISTA è stato indicato dalla BANCA come "incagliato" e non "a sofferenza". Detto ciò, non può essere valorizzato, nel caso di specie, il costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, ricordato da parte ricorrente, secondo cui, ai fini della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi non è sufficiente l'analisi del singolo rapporto con l'istituto creditizio, essendo necessario che la banca segnalante rilevi una persistente instabilità economica e finanziaria del cliente, cioè una situazione che, pur non dovendo assurgere allo stato di insolvenza richiesto ai fini della dichiarazione di fallimento, sia prossima allo stesso consistendo in una grave e non transitoria difficoltà economica.

Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti legittimanti la segnalazione proprio deducendo la mancata verifica da parte della Banca della situazione di oggettiva e non transitoria incapacità finanziaria del correntista al momento della effettuazione della segnalazione (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo), laddove tale onere per la Banca di approfondita e motivata istruttoria non può che riguardare soltanto la condizione di "sofferenza" del cliente e non anche ogni altra tipologia di segnalazione.

Va detto, inoltre, che, tralasciando le doglianze dei ricorrenti attinenti ad una segnalazione a sofferenza, non pertinenti in quanto non sussistente tale segnalazione nel caso che ci occupa, parte ricorrente non fornisce ulteriori elementi per ritenere illegittima la segnalazione (non a sofferenza) operata dalla Banca resistente, limitandosi sostanzialmente ad affermarne la non conformità alla circolare sulla Centrale dei Rischi n. 139 del 1991 (e successivi aggiornamenti), in particolare perché attinente ad un credito oggetto di contenzioso.

Orbene, a parte quanto sopra rilevato in ordine alla correttezza dell'informazione presente nell'archivio della Centrale dei Rischi laddove viene indicato che il credito *de quo* è contestato, occorre dire che parte ricorrente non ha sufficientemente argomentato e provato l'illegittimità della segnalazione effettivamente operata dalla Banca resistente, nemmeno producendo le circolari della Banca d'Italia e/o i DDMM adottati in materia.

In proposito, ritiene questo Giudice che debba darsi seguito a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 113 comma 1 c.p.c. va letto e applicato con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che non comprende decreti ministeriali e circolari tra le fonti del diritto, di modo che, nel caso di mancata produzione di tali atti, l'attore non ottempera all'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. ex multis Trib. Busto Arsizio 20.5.2017; Trib. Savona 13.2.2017; Trib. 16.1.2017; Trib. Mantova 1.12.2009).

Pertanto, gli elementi complessivamente emergenti dagli atti di causa (nei limiti propri del carattere sommario dell'istruttoria cautelare) non danno prova della ricorrenza di una situazione di illegittima segnalazione del cliente da parte della Banca.

Ritenuto, quindi, non sussistente il *fumus boni iuris*, la domanda cautelare va rigettata, restando assorbito ogni ulteriore profilo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

*Ordinanza, Tribunale di Isernia, Giudice Emiliano Vassallo del 16 gennaio 2018*

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso;  
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Banca resistente delle  
spese di lite, che liquida in € 2.390,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e  
CPA, se dovute, come per legge.

Si comunichi.

16.1.2018

Il Giudice  
Dott. Emiliano Vassallo

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di  
qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS